

	Allegato "E" AL REP. N. 35232 E RACC. N. 17462	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"ANL Associazione Nuovi Lavori - Ente del Terzo Settore"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art.1 - Denominazione-sede-durata	
	1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in	
	avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle	
	norme del Codice civile, in quanto compatibili, è costituita	
	l'Associazione non riconosciuta denominata "ANL Associazione	
	Nuovi Lavori - Ente del Terzo Settore" o in breve "ANL	
	Associazione Nuovi Lavori ETS", di seguito indicata anche	
	come "Associazione".	
	2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via	
	Piemonte n. 32.	
	3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie,	
	in Italia e all'estero.	
	4. L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o	
	dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"	
	1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione	
	nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente	
	del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella	
	denominazione sociale. Pertanto fino all'iscrizione nel -	

	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è fatto	
	divieto all'Associazione dell'utilizzo dell'acronimo "ETS"	
	e, quindi, fino a tale momento la stessa utilizzerà solo la	
	denominazione "ANL Associazione Nuovi Lavori".	
	2. L'Associazione dovrà dall'iscrizione nel RUNTS utilizzare	
	l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico, nei suoi segni distintivi.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è una libera associazione democratica,	
	indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue	
	fini di lucro.	
	2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a	
	criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza	
	dei diritti di tutti gli Associati, le cariche	
	associative sono elettive e tutti gli Associati possono	
	esservi nominati.	
	3. L'Associazione persegue, senza fine di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento o l'esercizio in via esclusiva e principale,	
	di una o più attività di interesse generale, ai sensi	
	dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore in forma di	
	azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,	
	beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio	
	di beni o servizi.	

	4. L'associazione persegue le suddette finalità mediante	
	lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di	
	interesse generale:	
	i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d)	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	ii) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281, , ai sensi della lettera e) del primo comma	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;	
	iii) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi	
	della lettera f) del primo comma dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	iv) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi	
	della lettera g) dell'art. 5 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117;	

	v) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai	
	sensi della lettera h) dell'art. 5 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117;	
	vi) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/17, ai	
	sensi della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	vii) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della	
	lettera k) del primo comma dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	viii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali	
	e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli	
	utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi della	
	lettera w) del primo comma dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117;.	
	ix) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	

	confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della	
	lettera z) del primo comma dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	5. L'Associazione nel perseguire tali finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale e si propone di ideare	
	e realizzare progetti che possano offrire, nell'ambito del	
	territorio in cui essa opera, ai lavoratori ed alle	
	lavoratrici della società contemporanea, la possibilità di	
	conoscere, migliorare, valorizzare e definire il proprio	
	ruolo svolto e/o da svolgere in contesti produttivi in	
	evoluzione, nonché la possibilità di esprimere al meglio le	
	capacità professionali individuali e di gruppo, attraverso	
	processi di riqualificazione e di formazione professionale,	
	in risposta tanto ai bisogni del singolo individuo quanto ai	
	bisogni del mondo del lavoro. L'Associazione, perciò, si	
	prefigge di valorizzare le risorse umane e i contesti di	
	lavoro in cui esse si esprimono, migliorando le condizioni	
	dell'uomo lavoratore quando questi percepisce un disagio	
	psicologico a causa delle personali condizioni lavorative e	
	produttive, di attenuare lo svantaggio economico del	
	lavoratore stesso, quando questo è correlato a mansioni e a	
	qualificazioni considerate non adeguate dal mondo	
	produttivo, di diffondere la tutela dei diritti del	
	cittadino lavoratore.	
	Art.4 - Attività	

	In particolare, l'Associazione persegue le suddette finalità	
	e svolge le attività di interesse generale mediante la	
	realizzazione di azioni volte a:	
	a) assistenza, tutoraggio e consulenza ai lavoratori in	
	mobilità, CIGS e giovani disoccupati, in ragione delle loro	
	condizioni personali di sotto occupazione, ai lavoratori che	
	non hanno mantenuto una qualificazione adeguata al mercato	
	del lavoro e alla evoluzione produttiva, che si trovano,	
	pertanto, in condizioni di disagio psicologico ed economico;	
	b) diffusione della conoscenza dei diritti civili in materia	
	del lavoro, della loro tutela e proficua applicazione nel	
	mondo produttivo;	
	c) studi, ricerche ed analisi del mondo produttivo,	
	attraverso:	
	- la consulenza, l'analisi e le proposte che riguardano gli	
	aspetti qualitativi e quantitativi del mondo del lavoro,	
	nonché le motivazioni etiche del lavoro e delle imprese;	
	- l'analisi e le proposte relative ai processi di	
	destrutturazione e personalizzazione del lavoro, ai	
	mutamenti professionali connessi all'utilizzo delle nuove	
	tecnologie ed agli effetti della globalizzazione;	
	- la consulenza, l'analisi e le proposte relative	
	all'incontro tra domanda e offerta di lavoro con una	
	particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori espulsi	
	dal mondo del lavoro che si trovano in condizioni di disagio	

	o svantaggio psicologico, sociale ed economico.	
	I risultati delle proprie analisi verranno divulgati	
	attraverso tutti gli strumenti ritenuti più efficaci ed in	
	particolare con la realizzazione di Convegni a livello	
	internazionale per la verifica delle opzioni emergenti dal	
	lavoro di ricerca e verranno progettati e realizzati	
	interventi tesi a risolvere le criticità riscontrate;	
	d) valorizzazione e tutela delle risorse umane che operano	
	nel mondo del lavoro, attraverso:	
	- promozione ed organizzazione di convegni, seminari,	
	dibattiti per introdurre o approfondire tematiche di	
	valorizzazione, impiego e riqualificazione delle risorse	
	umane;	
	- preparazione e gestione di corsi di istruzione e	
	riqualificazione, formazione e aggiornamento rivolti ai	
	lavoratori anche attraverso la collaborazione con i loro	
	organismi di rappresentanza e con le imprese;	
	- preparazione e gestione di corsi di formazione/formatori	
	con particolare riguardo all'aggiornamento degli operatori	
	dei Servizi Pubblici per l'Impiego e dei tutor scolastici e	
	aziendali nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;	
	- produzione e promozione di materiale informativo e di	
	documentazione delle attività svolte;	
	- redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste,	
	libri ed altro materiale informativo e formativo;	

	- raccolta di documentazione di interesse giuridico ed	
	economico in materia di lavoro e contesti produttivi;	
	- attività di diffusione della conoscenza dei diritti civili	
	in materia del lavoro, della loro tutela e proficua	
	applicazione nel mondo produttivo;	
	e) supporto tecnico in materia di mercato del lavoro e	
	sviluppo locale rivolto a:	
	- agli enti pubblici locali e nazionali, offrendo sostegno	
	nella programmazione di interventi per lo sviluppo sociale,	
	economico e culturale dei territori;	
	- alle aziende e agli enti privati, coadiuvandoli per una	
	maggior comprensione del ruolo e della responsabilità	
	sociale d'impresa al fine di sviluppare strategie coerenti	
	con la valorizzazione delle risorse umane e dei sistemi	
	organizzativi;	
	- ai lavoratori ed alle lavoratrici della società	
	contemporanea, offrendo loro la possibilità di conoscere,	
	migliorare, valorizzare e definire il proprio ruolo in	
	contesti economici in evoluzione.	
	Pertanto il supporto tecnico suddetto potrà realizzarsi	
	attraverso:	
	i. azioni di assistenza tecnica agli organismi pubblici e	
	privati, per la definizione di strategie e la gestione di	
	interventi per la lotta alla disoccupazione e all'esclusione	
	dal mercato del lavoro e per azioni di sviluppo locale;	

	ii. progettazione e realizzazione di interventi di supporto	
	al consolidamento ed allo sviluppo dei sistemi produttivi	
	che hanno l'obiettivo di produrre ricadute occupazionali ed	
	in genere di migliorare il mercato del lavoro;	
	iii. azioni di assistenza tecnica e progettazione e	
	realizzazione di interventi in materia di politiche sociali	
	e del rapporto delle stesse con le politiche per il lavoro;	
	f) formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione	
	di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in	
	risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la	
	collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e	
	Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti	
	Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di	
	ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e	
	privati, italiani, comunitari ed esteri;	
	g) collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e	
	Istituzioni pubbliche e private;	
	h) stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e	
	privati;	
	i) collaborazione con altri organismi che prevedono nel	
	proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale,	
	civile e culturale per conseguire fini comuni.	
	L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	interesse generale sopra indicate purché secondarie e	
	strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti	

	definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi	
	dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Al Consiglio direttivo compete deliberarne la loro	
	individuazione.	
	Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve	
	essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella	
	relazione di missione.	
	Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento	
	delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione potrà:	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e	
	fidejussoria necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e con riferimento alle attività sociali;	
	aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea dei Soci,	
	ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al	
	conseguimento dei fini sociali.	
	aderire ad Associazioni Temporanee di Scopo con organismi	
	pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione di	
	interventi riguardanti lo scopo e l'oggetto	
	dell'associazione.	
	Ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117, l'Associazione può svolgere attività e iniziative di	
	raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di	
	lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;	

	può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma	
	organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di	
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui	
	all'art. 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e	
	il Consiglio nazionale del Terzo Settore.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a	
	criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei	
	diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono	
	elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli	
	associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le	
	persone fisiche e giuridiche di natura non commerciale, Enti	
	del Terzo Settore, cooperative, Istituzioni pubbliche e	

	private ed enti di qualunque tipo con natura non-profit, che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività dell'associazione con la loro opera, con le loro	
	competenze e conoscenze.	
	2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, la persona o	
	l'ente che ne abbia interesse presenta domanda per iscritto	
	al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	
	sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con le finalità perseguite e l'attività di interesse	
	generale svolte.	
	In tale domanda deve essere anche precisato che il	
	richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto	
	sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le	
	disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura dell'organo	
	amministrativo, nel libro degli associati.	
	L'eventuale provvedimento di rigetto da parte del Consiglio	
	Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	

	data della deliberazione. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dal Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea degli Associati, che deliberano sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocati, in occasione	
	della loro successiva convocazione.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto,	
	compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione, e di parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale	
	diritto, l'associato deve presentare espressa domanda	
	di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale	
	provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici)	
	giorni successivi. La presa di visione è esercitata	
	presso la sede dell'Associazione alla presenza di	
	persona indicata dal Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
	dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
	sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
	della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di	
	voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del	

	presente Statuto.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle	
	finalità dell'Associazione, tutelandone il nome,	
	nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e	
	gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e	
	nei termini fissati annualmente dal Consiglio	
	Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi rappresentano solo un	
	versamento periodico vincolante a sostegno economico	
	dell'Associazione; non costituiscono pertanto in alcun modo	
	titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non	
	sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili ovvero	
	trasmissibili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per recesso volontario.	
	Ogni associato può esercitare il diritto di recesso,	
	mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il	
	recesso ha effetto immediato.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi	

	dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari,	
	regolamentari o delle deliberazioni degli organi	
	sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o	
	morali di una certa gravità;	
	d) mancato pagamento della quota associativa superiore a	
	90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio	
	Direttivo, quale organo eletto dall'Assemblea. La	
	deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata	
	dall'Assemblea ed il Presidente dovrà notificarla al Socio	
	escluso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data	
	della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione	
	l'Associato interessato può proporre ricorso all'autorità	
	giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata	
	notificata la deliberazione.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate né ha alcun	
	diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota non è	
	rimborsabile, trasmissibile, nè rivalutabile.	
	E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione	
	sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di	
	legge.	
	Titolo III	

	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. Per la realizzazione delle proprie attività,	
	l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di	
	quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e	
	fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito	
	registro i volontari che prestano la loro attività in modo	
	non occasionale. L'Associazione assicura contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto	
	previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta	
	fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con	
	quella di lavoratore subordinato o autonomo.	
	2. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che	
	condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera	
	scelta, prestano la propria attività tramite essa in favore	
	della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il	
	proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari non associati che svolgono la loro attività in	

	modo non occasionale.	
	4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	
	essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	analiticamente documentate per l'attività prestata, previa	
	autorizzazione ed entro i limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo	
	quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 117/2017, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento	
	dell'attività di interesse generale e al perseguimento di	
	quanto indicato ai precedenti artt. 3 e 4 e nel rispetto di	

	quanto disposto all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017. In ogni	
	caso, il numero complessivo dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per	
	cento del numero dei volontari o al cinque per cento del	
	numero degli associati.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice	
	del Terzo settore;	
	e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice	
	del Terzo settore.	
	f) il Comitato Scientifico, se nominato	
	g) il Collegio dei Probiviri, se nominato.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in	
	alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a	
	criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato	
	attivo e passivo.	
	3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in	

	modalità a "distanza", con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché	
	sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato/componente che partecipa ed a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.	
	Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità	
	di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti gli associati in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire in Assemblea	
	personalmente o tramite un proprio delegato mediante delega	
	scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono	
	ammessi altri tipi di delega. Ciascun associato può	
	rappresentare fino ad un massimo di tre associati	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	
	a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio	
	Direttivo da almeno un decimo degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve	

	provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve	
	svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se	
	nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli	
	associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni	
	prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il	
	luogo/il link alla piattaforma, il giorno e l'ora sia di	
	prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti	
	all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione	
	deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la	
	prima convocazione.	
	5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	indicato in sede di riunione assembleare.	
	6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale	

	bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale	
	di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto	
	dal Consiglio Direttivo;	
	d) determinare il numero, nominare e revocare i	
	componenti degli organi sociali e i membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	e) nominare e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	f) nominare e revocare i componenti dell'organo di	
	controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi	
	delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del	
	Terzo settore;	
	g) nominare e revocare l'eventuale organo di revisione,	
	obbligatoriamente nominato al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo	
	settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di	
	diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari, il regolamento attuativo dello Statuto e	
	gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio	
	Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	

	organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del	
	Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	k) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei	
	Probiviri (qualora lo istituisse)	
	l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua	
	competenza;	
	m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine	
	del giorno o sottoposto al suo esame da parte del	
	Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della metà più uno degli	
	associati; in seconda convocazione è validamente costituita	
	qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	4. L'assemblea può riunirsi e deliberare anche in	
	video-audio conferenza.	
	Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulla modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento,	
	trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	

	2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea	
	straordinaria in prima convocazione e in seconda	
	convocazione è validamente costituita con la presenza di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.—	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	4. L'assemblea può riunirsi e deliberare anche in	
	video-audio conferenza, a condizione che:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli	
	interventuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il	
	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video	
	collegati in cui si tiene la riunione.	
	L'organo amministrativo ha anche la facoltà, nel convocare	
	l'assemblea, di stabilire che l'assemblea stessa si svolga	
	esclusivamente in audio e/o video conferenza, con mancata	
	indicazione nell'avviso di convocazione di un luogo fisico	
	predeterminato, sempre nel rispetto dei principi di	
	collegialità, buona fede, parità di trattamento tra gli	
	associati e dei punti b), c) e d) del precedente comma, in	
	tal caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia	
	presente il Presidente.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che	
	sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati, sempre che essi siano in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale.	
	3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;	

	si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta	
	almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati	
	in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un numero di membri scelti tra	
	le persone fisiche dell'Associazione ovvero scelti tra i	
	nominativi indicati dagli associati persone giuridiche/ets,	
	compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7	
	(sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto	
	della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del	
	Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade	
	dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono	
	rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Almeno	
	30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il	
	Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo	
	Consiglio Direttivo.	

	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o tramite email ordinaria, le quali devono pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si può	

	procedere mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito	
	verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a	
	ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e	
	l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale	
	di attività, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il	
	Tesoriere dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il	
	funzionamento dell'Associazione, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	

	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale,	
	determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro	
	con i dipendenti, oltre che con collaboratori e	
	consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati	
	d'urgenza dal Presidente;	
	k) definire le attribuzioni del Comitato Scientifico;	
	l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività	
	diverse, e documentarne il carattere secondario e	
	strumentale rispetto alle attività di interesse	
	generale;	
	n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso	
	attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti	
	interni;	
	o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le	
	misure necessarie all'attuazione delle finalità	
	istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto	
	funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei	
	suoi membri il potere di compiere determinati atti o	
	categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario coadiuva il Consiglio nella della gestione	

	dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal	
	Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione	
	secondo i deliberati del Consiglio direttivo, cura	
	l'ordinaria gestione finanziaria, tiene le registrazioni	
	contabili con l'aiuto di collaboratori e consulenti,	
	coadiuva il Consiglio nella redazione il bilancio o	
	rendiconto. Ha cura della conservazione dei documenti	
	finanziari.	
	Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in	
	giudizio.	
	2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea	
	3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi ed è	
	rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza	
	del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per	
	l'elezione del nuovo Presidente.	
	4. Il Presidente ha la responsabilità generale della	
	conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in	
	particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano	
	l'Associazione sia nei riguardi degli associati che	
	dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni	

	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti	
	d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni	
	alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e	
	il Consiglio Direttivo;	
	e) nomina, sentito il parere del Consiglio Direttivo, i	
	membri e il presidente del Comitato scientifico.	
	5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene	
	sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo	
	conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito	
	di comportamento contrastante con gli scopi	
	dell'Associazione, persistenti violazioni degli	
	obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento	
	lesivo degli interessi dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui	
	all'art.17, c.2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	

	verificarsi di una o più delle cause previste	
	dall'art.9 del presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino	
	dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel	
	precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla	
	sostituzione attingendo alla lista dei non eletti	
	nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I	
	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla	
	prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere	
	sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento	
	o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio	
	Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,	
	salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria	
	utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova	
	elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà	
	decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più	
	anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro	
	30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di	
	procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.	

	Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri	
	cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in	
	carica e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3	
	(tre) membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. In	
	alternativa l'organo di controllo può essere monocratico. La	
	nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è	
	obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica in carica 3 (tre)	
	esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione	
	degli stessi con i supplenti.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	

	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione. Il Componente dell'organo di controllo, o	
	in caso di organo collegiale almeno uno dei suoi membri,	
	deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
	all'art. 2397 comma 2 cod. civ.	
	Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
	e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul	
	suo concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo	
	settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali di	
	cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale	
	bilancio sociale dà atto degli esiti di tale	
	monitoraggio;	
	f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	

	Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali	
	presenta la relazione annuale sul bilancio di	
	esercizio.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo	
	settore, l'organo di controllo può esercitare anche la	
	revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di	
	controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla	
	documentazione dell'Associazione rilevante ai fini	
	dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal	
	fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.24 - L'organo di revisione	
	1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un	
	unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente	
	dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro	
	dei revisori legali dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) esercizi	
	e il suo componente è rieleggibile.	
	3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro	

	delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il	
	componente dell'organo di revisione decada dall'incarico	
	prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua	
	sostituzione tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	6. Il componente dell'organo di revisione deve essere	
	indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo	
	ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche	
	all'interno dell'Associazione.	
	Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri	
	Il collegio dei Probiviri (se nominato) si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei	
	soci. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il	
	Presidente.	
	La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura	
	insorte tra gli associati, fra questi ultimi e	
	l'associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i	
	cui componenti decidono senza formalità alcuna quali	
	amichevoli compositori	
	Tutti gli associati hanno diritto di presentare reclami e di	
	inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri. Le decisioni	
	del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la	
	presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e	

	possono essere impugnate davanti all'Assemblea.	
	Art. 26 - Il Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da un	
	minimo di tre membri.	
	Il Presidente nomina i componenti del Comitato Scientifico,	
	scegliendoli tra personalità di riconosciuto livello	
	culturale e scientifico dopo avere sentito il parere del	
	Consiglio Direttivo	
	Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza e di	
	proposta sulle attività scientifiche e culturali	
	dell'Associazione.	
	Al Comitato Scientifico è altresì demandato il compito di	
	valutazione culturale e di verifica dei progetti e	
	iniziative dell'Associazione.	
	Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle	
	riunioni, tranne il rimborso delle spese sostenute e	
	concordate, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	Art.27 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione	
	rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche	
	personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in	
	nome e per conto dell'Associazione.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti	
	dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati),	

	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali,	
	dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle	
	disposizioni in tema di responsabilità nelle società per	
	azioni, in quanto compatibili.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.28 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali a	
	cura del Consiglio Direttivo:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro dei volontari;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo	
	sia stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	revisione, qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei	
	volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale.	
	Titolo VI	

	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di	
	esercizio	
	Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art.30 - Patrimonio e Risorse economiche	
	1. Il patrimonio è costituito da:	
	a) dal patrimonio iniziale dell'Associazione, ai fini	
	dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica,	
	risultante dall'atto costitutivo;	
	b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque	
	denominate.	
	2. L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico da:	

	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari che sia	
	espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;	
	d) rendite patrimoniali, che non siano espressamente	
	destinate e incremento del Patrimonio;	
	e) attività di raccolta fondi, che non siano	
	espressamente destinate e incremento del Patrimonio;	
	f) Partecipazione a Bandi ed Avvisi pubblici o privati	
	g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche	
	amministrazioni, che non siano espressamente destinate	
	e incremento del Patrimonio;	
	h) proventi da attività di interesse generale e da	
	attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo	
	settore, che non siano espressamente destinate e	
	incremento del Patrimonio;	
	i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del	
	Terzo settore e di altre norme competenti in materi,	
	che non siano espressamente destinate e incremento del	
	Patrimonio.	
	Art.31 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	procedere alla formazione del bilancio di esercizio, e dovrà	
	essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto	

	Gestionale e dalla Relazione di Missione, il quale dovrà	
	essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima	
	dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso	
	la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che	
	precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed	
	ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne	
	visione, e a seguito dell'approvazione deve essere	
	depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, qualora non siano iscritti al registro delle	
	imprese.	
	Qualora l'Associazione, superi i limiti indicati dalla	
	Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio	
	sociale.	
	L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse, di cui al precedente	
	articolo 4.6 e dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017,	
	nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al	
	rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea	
	straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	

	quarti) degli associati, sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno	
	o più liquidatori e delibera sulla destinazione del	
	patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del	
	Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in	
	mananza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto	
	previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art. 33 Privacy e GDPR	
	I documenti ed ogni dato trattato dall'Associazione deve	
	essere conservato in modo sicuro ed avere formule di	
	consenso espresso informato al trattamento dei dati in	
	conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE)	
	2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018. L'Associazione è	
	titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite	
	l'Assemblea ordinaria, il Responsabile generale della	
	Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.	
	Art.34 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le	
	disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice	

[illegible]

[illegible]